

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6795 del 20/12/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla C.I.T. s.r.l. per impianto ubicato in Via San Vitale n. 198, Comune di Imola (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-7011 del 18/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venti DICEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla C.I.T. s.r.l. per impianto ubicato in Via San Vitale n. 198, Comune di Imola (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla C.I.T. s.r.l. per l'impianto sito a Imola, in via San Vitale n. 198, c.a.p. 40026 dove viene svolta l'attività di fabbricazione strutture metalliche, a seguito di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale Num. 1753/2014 P.G. n. 95119 del 16/6/2014, rilasciata dal SUAP del Comune di Imola in data 4/8/2014 e integralmente sostituita dalla presente autorizzazione. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali² di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Imola.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

5. Obbliga la C.I.T. s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La C.I.T. s.r.l., C.F. 02064350370, P.IVA 01169350392, con sede legale a Imola, in via San Vitale n. 198, c.a.p. 40026, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Bruno Chiocciola, in qualità di procuratore speciale di C.I.T. s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 13/6/2017 al prot. n. 24755 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per modifica sostanziale della AUA adottata dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale num.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

1753/2014 P.G. n. 95119 del 16/6/2014, integralmente sostituita dal presente atto, relativa alla matrice: scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche.

Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 15/6/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 15/6/2017 al prot. PGB0 n. 13708, ha trasmesso ad Arpae-Sac e ad Arpae-Distretto Imolese, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

In seguito a sospensione procedimentali per richiesta di integrazioni documentali di Arpae-Distretto Imolese agli atti PGB0 15780 del 6/7/2017, il suddetto Distretto in data 6/11/2017, agli atti PGB0 n. 25764, ha trasmesso ad Arpae-SAC ed al S.U.A.P. del Comune di Imola il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Imola con propria atto del 9/11/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 10/11/2017 al prot. PGB0 n. 26210, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano ad €146 come di seguito specificato: all.A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod.tariffa 12.02.01.04 pari a € 146.

Bologna, data di redazione 18/12/2017

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Delega, PGB0 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della C.I.T. s.r.l. ubicato in Via San Vitale n. 198, Comune di Imola (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Arpae-Distretto Imolese), "scarico di acque reflue domestiche"

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di Arpae-Distretto Imolese prot. n. 25764 del 6/11/2017, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 43 del 9/11/2017. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni idrauliche e costruttive impartite dall'Ente Gestore del corpo idrico ricettore.

Sinadoc n. 19176/2017

Documento redatto in data 18/12/2017



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 43 del 09/11/2017

OGGETTO: AUA 2017 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LO SCARICO DOMESTICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE - C.I.T. SRL, VIA SAN VITALE 198

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 24755 del 13.06.2017, presentata dal Sig. Giuliano Loreti, in qualità di legale rappresentante della soc. C.I.T. Srl (C.F. 02064350370) con sede a Imola in Via San Vitale 198, per la matrice scarico delle acque domestiche in corpo idrico superficiale derivanti dall'attività di officina meccanica;
- visto che Arpae – Distretto Imolese – con comunicazione pervenuta al Prot. Gen. 43467 del 07.11.2017, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, esprime parere favorevole con indicazioni e prescrizioni;
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA

a scaricare le acque domestiche in corpo idrico superficiale a Imola in Via San Vitale 198, così come indicato da Arpae – Distretto Imolese – nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 43467 del 07.11.2017 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Li, 09/11/2017

IL DIRIGENTE
Michele Zanelli / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

SINADOC 19176/2017

Al SUAP del Comune di Imola

al SAC di Arpae

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di
Bologna**

U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

c.a. Pier-Luigi Bernardi

TRASMESSO VIA PEC

OGGETTO: DPR n.59/2013. CONTRIBUTO TECNICO per domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Giuliano Loreti per la società C.I.T. Srl, sita in Comune di Imola, via San Vitale, 198.

Richiedente: Giuliano Loreti in qualità di legale rappresentante della società.

Attività: officina meccanica. Codice Ateco 2511.

Dati catastali: Foglio 30, Particella 19.

Rif: Pratica SUAP n. 72/2017; richiesta contributo istruttorio dal SAC con comunicazione interna del 28/06/2017.

In riferimento alla domanda in oggetto e alle successive integrazioni PGBO/2017/23498 del 11/10/2017 relative all'istanza per modifica di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali della società C.I.T. srl, ubicata nel Comune di Imola, via San Vitale, 198, vista la richiesta di contributo tecnico allo scrivente ufficio da parte di codesto SAC, si evidenzia quanto segue.

Agli atti della scrivente Agenzia risulta in essere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 35/T rilasciata dalla Provincia di Bologna in data 04/08/2014 relativa allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico dell'attività di officina meccanica di proprietà della società C.I.T. srl per l'impianto sito in Imola (BO) in Via San Vitale, 198 e per la quale questa Agenzia ha espresso parere di competenza con protocollo n. 6774 del 16/05/2014.

La società chiede oggi una **modifica sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 35/T del 04/08/2014 in quanto viene inserita nella stessa AUA della Ditta una nuova rete di scarichi di acque reflue domestiche provenienti da un edificio ad uso residenziale ubicato nella stessa area di proprietà.

Nella relazione integrativa, il tecnico incaricato a redigere la pratica dichiara che l'attività non è variata, non sono state apportate modifiche alla rete fognaria autorizzata con AUA n. 35/T e non vengono prodotte acque reflue industriali assimilabili alle domestiche, diversamente da quanto precedentemente dichiarato.

Come si evince dalla relazione integrativa e dalla planimetria allegata, nell'area di proprietà sono presenti:

- un edificio ad uso fabbricato produttivo i cui scarichi - esistenti e già autorizzati - provengono dai servizi igienici utilizzati dagli addetti; le acque nere vengono pretrattate in una fossa Imhoff esistente e successivamente immesse in un filtro batterico anaerobico esistente. Le acque grigie provenienti dai lavandini vengono pretrattate in un pozzetto degrassatore esistente per poi essere convogliate nel medesimo filtro con scarico finale in fosso privato. I manufatti sono dimensionati per 10 AE.

- un fabbricato residenziale costituito da due alloggi per complessivi 8 AE la cui rete di scarico delle acque reflue è stata suddivisa in due linee separate. In una linea fognaria (PUNTO 2 in planimetria), le acque nere provenienti dai bagni vengono pretrattate mediante 2 fosse Imhoff esistenti e successivamente immesse in un filtro batterico anaerobico esistente. Le acque grigie dei bagni e delle cucine vengono pretrattate mediante 5 pozzetti degrassatori esistenti per poi essere convogliate nel medesimo filtro con scarico finale in fosso privato. Nell'altra linea fognaria (PUNTO 1 in planimetria), le acque nere provenienti dai bagni vengono pretrattate mediante 1 fossa Imhoff esistente e successivamente immesse in un filtro batterico anaerobico esistente. Le acque grigie dei bagni e delle cucine vengono pretrattate mediante 2 pozzetti degrassatori esistenti per poi essere convogliate nel medesimo filtro con scarico finale in fosso privato.

- un altro edificio ad uso magazzino che non produce scarichi.

Lo scarico delle acque meteoriche è separato dalle acque reflue domestiche; le acque meteoriche provenienti dai pluviali dei tre edifici e dalle caditoie presenti sull'area esterna agli edifici confluisce nella stessa linea, a valle dei sistemi di trattamento secondario. Tale rete convoglia in parte al fosso di proprietà e in parte al fosso Osteriola-Ghina gestito dall'ente di Bonifica (Autorizzazione della Bonifica della Romagna Occidentale n. 71/17) .

Nella relazione integrativa il tecnico incaricato a redigere la pratica dichiara che le aree esterne ai fabbricati sono in ghiaia e pertanto permeabili. Nella relazione redatta dalla proprietà viene dichiarato che nell'area esterna non avvengono lavorazioni. In tale relazione viene inoltre dichiarato che nell'area esterna sono stoccati dei materiali per i quali si esclude qualsiasi possibile contaminazione di acque meteoriche (pannelli di legno, verghe in

alluminio, semilavorati in attesa di lavorazione, bancali, contenitori di tipo scarrabile dotati di copertura per gli scarti di lavorazione).

Nell'area di proprietà è presente un serbatoio di gasolio che, come si evince dai documenti allegati alla domanda, è costruito in conformità alle direttive europee.

*Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata e gli aspetti ambientali, vista la DGR 1053/2003, il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., viste la DGR 286/2005 e la DGR 1086/2006, si esprime una **VALUTAZIONE FAVOREVOLE** alla **modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale n.35/T del 04/08/2014 per lo scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale**, con le seguenti prescrizioni:*

- Al primo intervento di ristrutturazione della rete fognaria OPPURE entro lo scadere dell'atto autorizzativo, si dovrà provvedere ad adeguare i sistemi di pre-trattamento esistenti, facendo confluire le acque in uscita dal pozzetto degrassatore (che ha la mera funzione di abbattere i grassi ma non è deputato ad abbattere il carico organico) nella fossa Imhoff. Dovrà inoltre essere presentata una nuova planimetria - in sostituzione di quella depositata-rappresentativa delle modifiche apportate alla rete fognaria.
- I degrassatori, le fosse Imhoff e i filtri batterici anaerobici siano dimensionati in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati. Qualora variasse il carico organico rispetto agli AE dichiarati, dovrà essere richiesta una modifica dell'autorizzazione e presentato nuovo progetto.
- Almeno una volta all'anno si dovrà provvedere alla pulizia dei sistemi di trattamento primario e secondario utilizzati. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- Al primo intervento di ristrutturazione venga realizzata la separazione delle acque saponose dei bagni (lavandini, docce, lavanderia) dalla linea delle acque nere; le acque saponose dovranno essere pretrattate in adeguato degrassatore come previsto dalla DGR 1053/2003.
- La gestione delle aree esterne impermeabili scoperte deve essere realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
- Il fosso poderale, individuato quale corpo recettore dello scarico delle acque reflue domestiche, dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia per consentire il regolare deflusso delle acque scaricate;
- Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

- Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 124 del DLgs.152/2006 e s.m.i..

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto della presente autorizzazione.

Lo smaltimento delle acque reflue non dovrà provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

Il presente contributo istruttorio è stato eseguito dalla dott.ssa Isabella Ricciardelli alla quale si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO
Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.